M

## REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato
del Territorio e dell'Ambiente
L'ASSESSORE

Via Ugo La malfa, 169 – 90146 Palermo Tel. 091 7077870 – fax 091 6891086 <u>assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it</u>

ot.n. 6791/6AB/12 del 12 OTT. 2015

OGGETTO: L.R. n. 16/96 art.5ter – Istituzione Comitato Forestale Regionale. L.R. n. 9/13 art.25 comma 6 - Soppressione Comitato Forestale Regionale. Atto d'indirizzo

Trasmesso solo per mezzo Pec

Al Comando Corpo Forestale R.S
- Sig. Dirigente Generale
comandocorpoforestale@regione.sicilia.it

e, p.c.

All'On. Presidente della Regione presidente@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio Legislativo e Legale ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it

Perviene la nota prot. n. n. 73366 del 29.06.15 con la quale codesto Comando del Corpo forestale, ai fini del superamento delle problematiche insorte a seguito della soppressione del Comitato in oggetto, fornisce riscontro alla nota assessoriale di sollecito prot. n. 4137/gab del 23 giugno 2015 sottoponendo apposita proposta, ai sensi dell'art. 7 lett. a) della l.r. 10/2000.

La questione si ricorda, per chiarezza espositiva, è stata sollevata dal Comune di Erice che ha portato a conoscenza dello scrivente la sussistenza di procedimenti, relativi a richieste di deroga ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis della l.r. 16/96, che risultano non conclusi, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dal loro avvio. La legge regionale n. 9/13, art. 25, comma 6, ha soppresso il Comitato Forestale Regionale senza nulla disporre in merito al soggetto chiamato a svolgere le funzioni precedentemente attribuite al medesimo organo.

Passando ad esaminare la proposta di codesto Comando, è doveroso rilevare che la stessa si sostanzia nell'individuare, quale "unica via perseguibile", ai fini del superamento delle problematiche insorte a seguito della soppressione del Comitato in questione, "quella normativa" di modifica del comma 4 dell'art. 10 della l.r. 16/96s.m.i., mediante sostituzione delle parole "Comitato forestale regionale" con "Comando del Corpo forestale". A tal fine, codesto Comando rappresenta "che quest'ultima proposta normativa" "verrà anche proposta nell'ambito di un

Je

articolato che miri a risolvere tutte le numerose problematiche amministrative sorte a seguito della soppressione del comitato".

A sostegno della suesposta proposta codesto Comando richiama i pareri prot. n. 300.01.11/pos. 1 e prot. n. 177/207/11/2013 resi, in materia, dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

I summenzionati autorevoli pareri, in giustezza, pur condividendo l'esigenza di un intervento normativo, fanno entrambi richiamo, <u>per l'immediato, ad un percorso amministrativo</u>. In particolare, si osserva che:

- con il parere prot. n. 300.01.11/pos. 1, l'Ufficio legislativo e legale ha invitato "codesto Dipartimento", "comunque nelle more dell'approvazione della norma di interpretazione o di una norma di modifica dell'art. 10", a "diramare, con la massima tempestività, direttive, anche nella forma di una circolare", .........omissis ......;
- con parere prot. n. 177/207/11/2013, l'Ufficio legislativo e legale nel chiarire che le funzioni consultive debbano ritenersi soppresse insieme al venire meno dell'organo chiamato a rendere pareri, precisa che "le altre" funzioni, "previste da previgenti norme di legge, come peraltro indicato da codesto richiedente andrebbero logicamente ripartite fra codesto Corpo (ed i propri uffici centrali e periferici) ed altri rami dell'amministrazione in base alle relative sfere di competenze come individuate dal titolo II della l.r. 16.12.2008, n. 19"...... Omissis.....

Inoltre, con riferimento, ancora, a quest'ultimo parere, l'Ufficio legislativo, evidentemente condividendone l'impostazione, ha richiamato, il quesito posto da codesto Comando: "Nelle more di un intervento legislativo viene chiesto se quest'Ufficio" "ritenga corretta la interpretazione addotta dalla scrivente amministrazione la quale, in assenza per il momento di normativa specifica ed univoca sull'argomento, ritiene, sulla base delle attività esercitate, della normativa vigente e della prassi, assolutamente preminente l'attività esercitata dallo scrivente comando sulle questioni già sottoposte al parere del disciolto Comitato Forestale e reputa quindi nelle more del definitivo riordino della materia, che detto Comando possa essere il naturale titolare delle predette funzioni".

A completamento delle superiori argomentazioni, si pone, altresì, la dovuta attenzione sull'obbligo in capo ad una pubblica amministrazione di concludere il procedimento in forma espressa ed in tempi certi.

Il suddetto obbligo costituisce, com'è risaputo, uno dei capisaldi della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il cui art. 2 recita, in maniera sintetica ma eloquente: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso..... Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte"...... "La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al

rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198".

Quanto precede, non tralasciando di richiamare anche l'obbligo al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051).

Ciò premesso e per le superiori motivazioni, nel restare in attesa di apposita articolata proposta normativa, vorrà la S.V., Dirigente generale del Comando del Corpo forestale, per l'immediato e nelle more di un intervento organico del legislatore, impartire le dovute direttive ai propri Uffici, cui compete l'istruttoria delle pratiche, affinchè si pervenga ad una rapida conclusione dei procedimenti in corso, assumendo, al contempo, ogni utile iniziativa a salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione regionale, tesi a scongiurare ogni possibile pretesa risarcitoria per eventuali non giustificati ritardi sulla conclusione dell'iter amministrativo in corso.

Sarà, altresì, cura di codesto Comando, nelle more di un organico intervento normativo avviare la necessaria concertazione e/o intesa con dipartimenti competenti in quei specifici casi in cui le questioni poste dall'utenza attengano anche ad altri rami dell'Amministrazione, come nel caso di provvedimenti afferenti il demanio forestale regionale in atto gestito dal dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Ad ogni modo, l'eventuale concertazione e/o intesa non potrà costituire, in alcun caso, giustificato motivo per rallentare o aggravare il procedimento amministrativo.

Si ribadisce, pertanto, l'urgenza di avviare e definire tutte le istruttorie in itinere, nel rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della l.r. 30 aprile 2010, n. 10<sub>ss.mm.ii...</sub> comunicando ai soggetti interessati il responsabile del procedimento.

